



Tribunale di Salerno
PRESIDENZA – DIRIGENZA

Prot. N. 81/2022 del 07/01/2022

Salerno, 07.01.2022

Oggetto: Decreto Legge 30.12.2021 n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” – Disposizioni in materia di giustizia civile e penale (art. 16)

In relazione al decreto legge di cui all’oggetto, già trasmesso per conoscenza, giova sottolineare che per quanto riguarda i termini legislativi in materia civile e penale l’art. 16 prevede la vigenza di alcune norme processuali stabilite per il periodo pandemico protraendone gli effetti **fino al 31.12.2022**, termine fisso e non ancorato al *termine dello stato di emergenza* fissato dal decreto 24.12.2021 n.221 al 31.03.2022.

In particolare sono prorogate le disposizioni riguardanti:

- L’obbligo del **deposito telematico** di tutti gli atti civili (anche quelli introduttivi) e documenti per come previsto dall’Art. 221 comma 3 d.l. 34/2020 e per gli atti, documenti e istanze nel settore penale, come previsto dai commi 1 e 2 dell’ art. 24 d.l. 137/2020 (obbligatorietà successivamente allargata anche agli atti di cui al decreto ministeriale 13.01.2021);
- La celebrazione **a porte chiuse** che il giudice può disporre per le udienze pubbliche civili o penali a cui è ammessa la presenza del Pm, come previsto dall’ art. 23 comma 3 d.l. 137/2020;
- La partecipazione alle udienze mediante **videoconferenza delle persone detenute** “ove ciò sia possibile”;
- La **trattazione scritta** che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, come previsto dall’art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020; tale modalità di trattazione può essere adottata anche per le udienze in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto,

nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente, come ammesso dall'art. 23, co. 6, d.l. n. 137/2020;

- la celebrazione con **collegamento da remoto** che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, per come previsto dall'art. 221, co. 7, d.l. n. 34/2020; in questi casi, il giudice può essere collegato anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020);
- il **giuramento telematico del c.t.u.**, con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (in luogo dell'udienza all'uopo fissata), per come previsto dall'art. 221, co. 8, d.l. n. 34/2020;
- la possibilità per gli organi collegiali di assumere le **deliberazioni in camera di consiglio** mediante **collegamenti da remoto**, per come previsto dall'art. 23, co. 9, d.l. n. 137/2020;
- la possibilità di **deposito telematico** degli atti e dei documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla **Corte di Cassazione**, per come previsto dall'art. 221, co. 5, d.l. n. 34/2020;
- la possibilità del cancelliere di rilasciare in forma di **documento informatico** la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 475 c.p.c., previa istanza telematica dell'interessato, per come previsto dall'art. 23, co. 9 bis, d.l. n. 137/2020.

Si comunichi.

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Francesca Del Grosso

Il Presidente del Tribunale
Dott. Giuseppe Ciampa

